

In merito alla richiesta di rilascio di copie delle liste elettorali pervenuta al Comune di Casola, si fa presente che la nota del **Ministero dell'interno con parere n. 454/2019**, afferma che il rilascio delle liste è previsto esclusivamente per le finalità indicate dall'articolo 51 del D.P.R. 223/1967 e chiarisce che tale norma mantiene intatta la sua attuale formulazione, anche dopo l'abrogazione dell'articolo 177 del D. Lgs. 196/2003.

Dunque, il Comune, potrà consentire l'accesso alle liste elettorali per le finalità di cui sopra (art. 51), tuttavia, è preciso onere del richiedente indicare chiaramente e specificatamente l'uso che intende fare dei dati delle liste elettorali, non essendo sufficiente il richiamo alle espressioni generali utilizzate dall'articolo 51.

In conclusione, nel caso specifico, possiamo affermare che:

1. il Richiedente dovrà fornire maggiori dettagli riguardo la **finalità dell'utilizzo dei dati**: la semplice dichiarazione *"di ricerca per il perseguimento di un interesse collettivo e diffuso"* non risulta sufficiente.
2. la Richiesta deve essere presentata dal titolare o da un suo delegato, con delega del Titolare/legale rappresentante della Ass. Onlus (titolare trattamento dati) e non da un generico "collaboratore"

Inoltre, nel caso di rilascio liste elettorali da parte dell'Ente:

- vi consigliamo di procedere ad eliminare qualsiasi riferimento relativo alla salute. Legga: Codici che individuano patologie che consentano all'elettore l'accompagnamento in cabina o altri riferimenti simili.
- È possibile applicare un costo da far pagare per il servizio fornito.